CAMERA DEI DEPUTATI N. 1790

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VALSECCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(BOZZI)

—

Modificazioni in materia di tasse automobilistiche

Presentato alla Presidenza il 5 marzo 1973

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, prevede la riduzione del 50 per cento della tassa di circolazione dovuta per le autovetture a favore degli autoveicoli di fabbricazione nazionale aventi quattro o più ruote motrici, adatti all'impiego fuori strada e muniti di carrozzeria utilitaria.

L'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dispone l'esenzione quinquennale dal pagamento della tassa di circolazione per gli autoveicoli di fabbricazione italiana azionati da motori elettrici.

Il primo di detti benefici fu concesso nella considerazione che i veicoli della specie venivano impiegati prevalentemente in agricoltura, nell'intento, perciò, di agevolare l'ammodernamento delle strutture agricole, ammodernamento già in atto in altri Paesi e necessario per accrescere la produttività nel settore.

L'esenzione a favore dei veicoli elettrici di fabbricazione italiana fu istituita per la prima volta nel 1948 (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1058, articolo 12) per incoraggiare l'elettrotrazione su strada, che per taluni trasporti si appalesava più opportuna di quella tradizionale a combustibile.

Come sopra accennato, le agevolazioni in parola sono state previste soltanto per gli autoveicoli di produzione italiana, il che, è ovvio, determina una disparità di trattamento a danno delle fabbriche straniere, in contrasto con l'articolo 95 del Trattato di Roma, che pone espresso divieto in tal senso.

È necessario, pertanto, che per adempiere ad un obbligo incombente allo Stato italiano e conseguentemente non incorrere nella procedura prevista dall'articolo 169 dello stesso Trattato, la discriminazione sia sollecitamente eliminata.

Poiché da un'analisi condotta anche con l'ausilio degli organi tecnici è risultata l'opportunità di mantenere in vita i benefici di cui è discorso, sussistendo tuttora le esigenze che ne consigliarono a suo tempo l'adozione, è stato predisposto l'accluso disegno di legge

col quale all'articolo 1 si provvede ad eliminare la restrizione delle agevolazioni ai soli veicoli di produzione nazionale.

Sempre in tema di rapporti internazionali v'è, poi, da rilevare che nelle leggi sulle tasse automobilistiche non esiste, come invece esiste nelle legislazioni analoghe di quasi tutti gli Stati europei ed in particolare di quelli aderenti alla CEE, una disposizione che consenta, sotto determinate condizioni, di concedere l'esonero dal pagamento del tributo agli autoveicoli stranieri e relativi rimorchi temporaneamente importati in Italia.

L'esigenza di una siffatta disposizione si è fatta sentire nei rapporti con gli altri Paesi in occasione della conclusione di accordi in materia di trasporti intesi a favorire gli scambi di merci ed il traffico di viaggiatori, particolarmente intenso verso il nostro Paese per ragioni di turismo. Invero tali accordi, che hanno una funzione meramente pratica, vengono stipulati di regola per le normali vie diplomatiche, sulla base delle intese raggiunte dai competenti organi tecnici dei vari Paesi, eppertanto non possono contenere deroghe alle norme di legge disciplinanti le singole materie.

Tale circostanza ha fatto sì che l'impossibilità di accogliere la proposta della reciproca liberalizzazione fiscale avanzata da altri Stati contraenti abbia procurato delle condizioni sfavorevoli ai nostri traffici internazionali.

Per ovviare a ciò, all'articolo 2, è stata prevista la possibilità che, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro delle finanze, possano essere concesse esenzioni e riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.

Si soggiunge che le anzidette disposizioni avranno ripercussioni del tutto irrilevanti per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 20 del testo unico sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e all'articolo 12 della legge 21 maggio 1955, n. 463, sono soppresse, rispettivamente, le parole « di fabbricazione italiana » e « di produzione nazionale ».

ART. 2.

In esecuzione di accordi intervenuti con altri Stati o di convenzioni internazionali oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario o per esigenze dei traffici, con decreto del Ministro delle finanze, possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento delle tasse automobilistiche di cui al testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, a favore degli autoveicoli e rimorchi appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero e temporaneamente importati in Italia.